LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO NON-SACRAMENTO IN FAVORE DELLA FEDE^{*}

S.E.R. Mons. Prof. DIMITRIOS SALACHAS

Vescovo Tit. di Carcabia

Esarca Apostolico per i Cattolici di rito bizantino in Grecia

Sommario:

§1. Nota dottrinale, ovvero indissolubilità del Sacramento del matrimonio e di ogni matrimonio non-sacramento validamente contratto. §2.1. Scioglimento dal diritto stesso del matrimonio valido fra due non battezzati in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo (privilegio paolino). §2.2. Scioglimento del matrimonio valido in favore della fede fra due persone non battezzate o fra una persona non battezzata e una persona battezzata (privilegio petrino). §3. Prassi pre-codiciale per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede, in virtù del privilegio petrino. §4. Norme in vigore per istruire il processo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede (privilegio petrino). §5. Norme di diritto sostanziale. §6. Norme processuali vigenti. §7. Conclusione. APPENDICE: Elenco indicativo di casi per ottenere la grazia dello scioglimento del matrimonio in favore della fede.

§1. Nota dottrinale, ovvero indissolubilità del Sacramento del matrimonio e di ogni matrimonio non-sacramento validamente contratto

Per fede divina e cattolica la Chiesa insegna che per istituzione di Cristo il matrimonio valido tra battezzati è, per il fatto stesso, un sacramento (*CCEO*, can. 776§2). Il vincolo sacramentale del matrimonio, una volta che il matrimonio è stato consumato, è indissolubile e non può essere sciolto da nessuna autorità umana e per nessuna causa, eccetto dalla morte (*CCEO*, can. 853).

Gli altri vincoli matrimoniali, invece, non godono della stessa fermezza e perciò, pur se rimangono intrinsecamente indissolubili, sono estrinsecamente solubili. Questi altri vincoli matrimoniali intrinsecamente indissolubili, ma estrinsecamente solubili nell'attuale disciplina latina ed orientale sono: a) il matrimonio non consumato sciolto dal Romano Pontefice su richiesta di entrambe le parti o di una di esse (*CCEO*, can. 862); b) il matrimonio naturale fra due persone non battezzate sciolto dal

^{*} Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio* sul tema: «*Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e la Sede Apostolica. Riflessioni e approfondimenti*», Roma, Pontificio Istituto Orientale, 10 dicembre 2009.

diritto stesso per il *privilegio paolino* (*CCEO*, cann. 854-858), e casi equiparati (*CCEO*, cann. 859-860); c) il matrimonio naturale fra due persone non battezzate o fra una persona battezzata e una non battezzata per la dispensa pontificia *in favorem fidei*, in virtù della potestà ministeriale del Romano Pontefice¹.

Il matrimonio tra due non-battezzati contratto validamente, benché privo di carattere sacramentale bensì rivestito di carattere sacro, è indissolubile in virtù del diritto divino naturale della creazione (ex iure naturae). I matrimoni tra non-battezzati si considerano validi, se contratti legittimamente secondo i requisiti e la forma stabiliti dal diritto al quale le parti erano soggette nel momento della celebrazione religiosa o civile (cf. CCEO, cann. 780 e 781; Istr. «Dignitas Connubii», art. 4)². Parimenti, il matrimonio tra una persona battezzata cattolica e una persona non-battezzata celebrato validamente con la dispensa dall'impedimento di disparità di culto, benché non-sacramentale, è indissolubile ex iure naturae. Perciò, la Chiesa cattolica non riconosce nessuna sentenza di divorzio di matrimoni validamente celebrati, emanata da qualsiasi tribunale civile o religioso acattolico, che si tratti di matrimoni celebrati tra battezzati – cattolici, ortodossi, protestanti – o tra non-battezzati, o tra battezzati e non-battezzati³.

§2.1. Scioglimento dal diritto stesso del matrimonio valido fra due non battezzati in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo (privilegio paolino)

Il "privilegio paolino" è prospettato nel celebre passo della prima lettera di San PAOLO ai Corinzi (7, 11-15). Riguarda lo scioglimento del matrimonio contratto da due persone non battezzate, in favore della fede del coniuge che si converte alla fede cristiana e riceve il battesimo, validamente conferito nella Chiesa Cattolica oppure in una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica. Finché esse rimangono senza battesimo, il loro matrimonio, valido ex iure naturæ, è indissolubile. Scopo del privilegio paolino è di tutelare la fede e la serenità della parte battezzata, assicurandole una vita pacifica ed evitandole il pericolo di una possibile perversione.

A prescindere dall'interpretazione dei canonisti sul passo paolino, se cioè sia una norma di diritto divino, in quanto stabilito da CRISTO stesso, o di diritto apostolico, in quanto dettata in forza della sua autorità di

¹ GIOVANNI PAOLO II, «Allocutio ad Romanæ Rotæ iudices», 21 genn. 2000, n. 7 e 8, in AAS 92 (2000) 355.

² PONT. CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istr. «Dignitas Connubii» 25 genn. 2005.

³ Cfr. SALACHAS D., NITKIEWICZ K., GALLARO G., Inter-Ecclesial Relations between Eastern and Latin Catholics, Washington D.C. 2009, 33.

Apostolo, oppure di «privilegium a Christo Domino concessum et ab Apostolo promulgatum», certo è che, alla luce della tradizione, frutto di una lunga riflessione teologica e canonistica durata più secoli, il privilegio deriva indirettamente da Cristo, che ha eletto i suoi Apostoli, conferendo loro la potestà per governare pastoralmente la Chiesa.

Inoltre, a prescindere dall'interpretazione dei canonisti, cioè, se viene concessa alla parte battezzata la facoltà di contrarre un nuovo matrimonio, oppure se si tratti solo di scioglimento della convivenza coniugale, senza lo scioglimento del vincolo matrimoniale, anche qui certo è che, alla luce della *tradizione*, frutto di una lunga riflessione teologica e canonistica durata più secoli,

«la Chiesa infatti intende le parole dell'apostolo nel senso di vera libertà concessa alla parte fedele a contrarre un nuovo matrimonio "se la parte infedele si separa" (1 Cor 7,15). D'altra parte la Chiesa, col trascorrere del tempo, ha garantito sempre più l'applicazione del *privilegio paolino* con norme positive, fra le quali eccellono sia la precisazione della parola "si separa", sia la prescrizione affinché "la separazione" risulti attraverso "interpellanze" nel tribunale della Chiesa, sia la norma secondo la quale il matrimonio è sciolto soltanto dal momento in cui la parte fedele contrae un nuovo matrimonio»⁴.

Lo scioglimento del matrimonio non avviene dunque per il fatto stesso della ricezione del battesimo da parte del coniuge convertito alla fede cristiana. Il battesimo le conferisce solo il diritto di contrarre nuove nozze, una volta adempiute le condizioni stabilite dalla legislazione vigente; è proprio nel momento stesso in cui queste vengono celebrate che il matrimonio precedente si scoglie in favore della fede, anche nel caso che sia stato consumato. Si tratta di un privilegio, al quale la parte battezzata può anche rinunziare, essendo giuridicamente libera di esercitarlo o non esercitarlo, senza condizioni da parte di alcuno⁵.

Quanto al senso della "separazione" della parte non battezzata che non vuol "coabitare pacificamente" con la parte battezzata "senza offesa al Creatore" (CCEO, can. 854,§2), si tratta di separazione fisica e morale. Il convivere pacificamente implica un comportamento tale da lasciare la libertà al coniuge battezzato di seguire la propria religione e di educare i figli in essa, evitando ogni motivo di litigio o, peggio, di vessazioni e maltrattamenti. Offesa al Creatore sarebbe se la parte non-battezzata

⁴ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione «*Potestas Ecclesia*», 30 aprile 2001, in *EV* 20/583.

⁵ Cfr. CHIAPPETTA L., Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario, Roma 1994, 962.

continuasse a vivere in modo poligamico, se esigesse dal coniuge cristiano la pratica di religione idololatrica, se ostacolasse alla parte battezzata la pratica della propria religione cristiana, se impedisse l'educazione cristiana dei figli, ecc.

Non si applica il *privilegio paolino* e il matrimonio rimane per sé indissolubile nel caso in cui la parte non battezzata accetta di convivere "pacificamente, senza offesa del Creatore", col coniuge battezzato. Inoltre non si applica il *privilegio paolino*, se entrambi i coniugi si convertono e ricevono il battesimo, con il quale il loro vincolo matrimoniale diventa sacramento, e perciò indissolubile. Non si applica il *privilegio paolino* al matrimonio contratto tra una parte battezzata e una parte non battezzata, con la dispensa dall'impedimento di disparità di culto, poiché il detto privilegio riguarda solo il matrimonio contratto *in infidelitate* da due persone non battezzate. Parimenti il *privilegio paolino* non si applica neppure al matrimonio di due persone *dubie baptizate*, se il dubbio è insolubile, poiché, qualora fossero realmente battezzate e il matrimonio fosse stato consumato, si verrebbe a violare il principio dell'assoluta indissolubilità del vincolo sacramentale, una volta che il matrimonio è stato consumato (*CCEO*, can. 852; *CIC*, can. 1141).

In conclusione, «si deve notare che i matrimoni, ai quali si applica il *privilegio paolino* e quelli di cui si tratta nei cann. 1148-1149 del *CIC* e 859-860 del *CCEO* (nel caso della poligamia e nel caso della convivenza coniugale impedita da prigionia o da persecuzione), sono sciolti in forza della legge stessa, una volta adempiute le condizioni stabilite dalla legislazione vigente, senza che sia necessario alcun ricorso all'autorità superiore»⁶.

§2.2. Scioglimento del matrimonio valido in favore della fede fra due persone non battezzate o fra una persona non battezzata e una persona battezzata (*privilegio petrino*)

L'applicazione del *privilegio paolino* ha consentito alla Chiesa di prendere coscienza, attraverso un lungo processo, dei suoi poteri su altri casi, come quelli già accennati, che non entrano nella categoria prevista da San Paolo, ma che presentano con essa una grande somiglianza ed hanno lo stesso fondamento, il *favor fidei*. Sono i casi compresi generalmente nel così detto *privilegio petrino*.

Il *CCEO*, mentre tratta dello scioglimento del matrimonio non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata e una parte non battezzata in virtù della potestà vicaria del Romano Pontefice (*CCEO*, can.

⁶ Istr. «Potestas Ecclesiæ», in EV 20/585.

862), e dello scioglimento del matrimonio tra due non battezzati per il privilegio paolino (CCEO, can. 854), non tratta dello scioglimento di tutti gli altri matrimoni naturali contratti dai non - battezzati, sia che intendano ricevere il battesimo oppure no; il CCEO non tratta anche dei matrimoni, quantunque consumati, contratti con la debita dispensa dall'impedimento di disparità di culto tra una parte battezzata e una parte non battezzata. Secondo la prassi cattolica, anche questi matrimoni possono essere sciolti dal Romano Pontefice in favore della fede in virtù della suprema potestà pontificia, cioè in virtù del "privilegio petrino". L'esercizio di tale potestà, tenute presenti sia le esigenze pastorali dei tempi e dei luoghi, sia tutte le circostanze di ogni singolo caso, è soggetto al giudizio supremo del medesimo Sommo Pontefice.

«Questi altri matrimoni contratti dalle parti delle quali almeno una non sia battezzata, se ve ne fossero da sciogliere, devono essere sottoposti caso per caso al Romano Pontefice, il quale, dopo attento esame preliminare svolto presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, giudica secondo la sua sensibilità pastorale se lo scioglimento del vincolo sia da concedere o meno»⁷.

Anche in questi casi si tratta della concessione della grazia per la salus animarum, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema (CIC, can. 1752).

§3. Prassi pre-codiciale per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede, in virtù del *privilegio petrino*

L'istituto teologico-canonico del *privilegio paolino* perfettamente delineato è stato stabilito definitivamente già dall'inizio del secolo XIII, ed è rimasto essenzialmente pressoché immutato nei secoli successivi ed è stato recepito nel diritto vigente, sia pure perfezionato nella forma. Ma nel secolo XVI si manifestarono nuove situazioni pastorali derivate dall'espansione missionaria tra i popoli non cristiani, come ad esempio il caso dei poligami che si convertivano alla fede. Il *privilegio paolino* non poteva affrontare il problema. Tre Costituzioni apostoliche, dal 1537 al 1585, venivano incontro alle nuove situazioni⁸, che rimasero in vigore fino alla promulgazione del

⁸ Costituzioni apostoliche: *«Altitudo»* di PAOLO III (1 giugno 1537); *»Romani Pontifices»* di PIO V (2 agosto 1571); *«Populis»* di GREGORIO XIII (25 gennaio 1585).

⁷ Cfr. *Periodica* 91 (2002), 502-506, la quale dà soltanto il testo latino delle norme procedurali come "Appendice" in un ampio articolo illustrativo di J. KOWAL SJ (pp. 459-501). Le nuove norme sono state inviate, tramite i Nunzi, ai Vescovi diocesani ed eparchiali per essere introdotte nella prassi delle curie, ma (come già quelle del 1934 e del 1973) "non sono pubblicate in *Acta Apostolicae Sedis* per evitare il pericolo che i mass-media presentassero la Chiesa come favorevole al divorzio": *EV* 20/pp. 402-403.

CIC 1917, che le ha estese fino alla promulgazione del 1983. La prassi dello scioglimento del vincolo in virtù della potestà del Romano Pontefice caso per caso è stata introdotta dopo la promulgazione del Codice del 1917 anche nei territori dell'antica cristianità. Nel secolo XX il numero dei matrimoni che richiedevano il rimedio pastorale dello scioglimento del vincolo matrimoniale è aumentato sempre di più per cause diverse, specie per le nuove situazioni sociali e religiose, il moltiplicarsi di matrimoni dispari, contratti dopo aver ottenuto la dispensa dall'impedimento di disparità di culto, fra una parte cattolica e una parte non battezzata.

«Il Romano Pontefice, nella certezza della potestà che la Chiesa possiede di sciogliere i matrimoni fra acattolici, dei quali almeno uno non sia battezzato, non ha mai esitato a venire incontro alle nuove necessità pastorali, ricorrendo alla prassi di esercitare in casi singoli questa potestà della Chiesa, se, dopo un esame di tutte le circostanze che si riscontrano caso per caso, ciò gli sembrerebbe conveniente in favore della fede e per il bene delle anime»⁹.

Dopo la promulgazione del CIC del 1917, i casi di scioglimento in favore della fede erano già così frequenti che la Congregazione del Sant'Officio promulgò una Istruzione «Norme per l'istruzione del processo nei casi di scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede mediante l'autorità superiore del Romano Pontefice» (1 maggio 1934). Questa Istruzione, per ordine di PAOLO VI, fu riveduta ed aggiornata. Così, lo scioglimento del matrimonio in favore della fede dalla suprema potestà della Chiesa (privilegio petrino), al di fuori del privilegio paolino, veniva regolato dall'Istruzione Ut notum est della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 6 dic. 1973¹⁰, la quale stabiliva sia i casi da ammettere secondo i principi sostanziali, sia le norme procedurali in merito, cioè l'Istruzione del processo prima di dell'invio degli atti alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Da notare che, come avvenne per l'Istruzione del 1934, nemmeno quella del 1973 fu pubblicata in Acta Apostolica Sedis, ma trasmessa agli Ordinari dei luoghi per via riservata, divulgata in vari periodici.

Già prima che fossero emanate l'*Istruzione* e le norme procedurali del 1934 e del 1973, si verificarono diversi casi di ricorso per ottenere lo scioglimento di matrimoni a favore della fede sconosciuti fino ad allora, concesso dai Romani Pontefici, in virtù della loro suprema potestà. Indicativamente si possono elencare nei seguenti casi:

.

⁹ Istr. «Potestas Ecclesiae», Prefazione, in EV 20/587.

¹⁰ Cfr. OCHOA X., Leges Ecclesiæ post Codicem Iuris Canonici 1917 editæ, V, Leges annis 1917-1978, Roma 1980, 6702-6705, n. 4244; EV 4/2730-2774.

- a) «Si trattava di matrimoni di non cattolici, di cui uno era battezzato e l'altro no. Tali matrimoni erano finiti col divorzio; in seguito, una delle parti voleva diventare cattolica e sposare una persona cattolica. PIO XI nel 1924 concesse lo scioglimento.
- b) «Un uomo cattolico, dopo aver ottenuto la dispensa (dall'impedimento di disparità di culto), era sposato canonicamente con una donna non battezzata. In seguito al loro divorzio, la donna si è battezzata cattolica e volle sposare un uomo cattolico. Ovviamente non si poteva applicare il *privilegio paolino*, poiché esso non è applicabile al matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzata, contratto con la debita dispensa (*CIC* 17, can. 1120, §2). Nondimeno il matrimonio fu sciolto nel 1947 da PIO XII.
- c) «Inizialmente lo scioglimento "in favore della fede" era concesso a favore del coniuge non cattolico divorziato che intendeva farsi cattolico e sposarsi con una persona cattolica. Sotto PIO XII, GIOVANNI XXIII e PAOLO VI furono concesse regolarmente dispense in favore della fede a cattolici che volevano sposare persone non cattoliche divorziate, senza che queste si facessero cattoliche. La condizione era che nel primo matrimonio non cattolico, almeno uno dei coniugi non fosse battezzato. Nel 1970 questa prassi fu improvvisamente interrotta. Pare che la Congregazione per la Dottrina della Fede non la consideri ancora sufficientemente fondata dal punto di vista teologico» 11.

§4. Norme in vigore per istruire il processo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede (*privilegio petrino*)

Dopo la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* (1983) e del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (1990), era necessario adattare un certo numero di queste Norme alla nuova legislazione; ciò è avvenuto con la pubblicazione dell'Istruzione «*Potestas Ecclesiæ*» per lo scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede (*privilegio petrino*) della Congregazione per la Dottrina della Fede, in data 30 aprile 2001, la quale si applica sia nella Chiesa latina sia nelle Chiese orientali cattoliche¹². Tuttavia anche questa Istruzione (come già quelle del 1934 e del 1973) non fu pubblicata negli *Acta Apostolica Sedis* e nemmeno fu inclusa nei due Codici. Come le precedenti, le nuove norme sono state inviate, tramite i Nunzi, ai Vescovi diocesani ed eparchiali per essere introdotte nella prassi delle curie, e non già appunto "non pubblicate in *Acta Apostolica Sedis* per evitare il

¹¹ Cfr. Huizing P., Diritto canonico e matrimonio fallito, in Concilium 7 (1973), 1162 s.; EV 4/2730-2731

 $^{^{12}\,\}mathrm{Traduzione}$ italiana in: EV 20/ nn. 581-640.

pericolo che i mass-media presentassero la Chiesa come favorevole al divorzio".

«Nel corso della revisione del *CIC* si prevedeva la regolazione sia sostanziale sia processuale della dissoluzione del vincolo in favore della fede per concessione del Romano Pontefice nei singoli casi¹³ (...) Tuttavia, come sottolinea la *Prefazione* della Istruzione *Potestas Ecclesiae* (n. 3), il Supremo Legislatore decise nell'ultima revisione degli Schemi di non includere questa delicata materia nel Codice, ma di continuare a riservare il relativo provvedimento a delle norme speciali»¹⁴.

Da notare che il *CCEO*, a differenza del *CIC*, fa nel can. 1384 un riferimento esplicito alle norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede¹⁵.

La nuova Istruzione «Potestas Ecclesiæ» rivolge anzitutto ai Vescovi una raccomandazione pastorale: «Affinché i fedeli non patiscano danno spirituale e temporale, i Vescovi curino attentamente che i casi per lo scioglimento del vincolo in favore della fede, se ve ne fossero nella loro diocesi, prima dell'accoglienza siano diligentemente esaminati per appurare se davvero, secondo le Norme, possano essere ammessi; e se risultasse che si devono accogliere, i Vescovi provvedano a far sì che il processo in diocesi sia istruito diligentemente e fedelmente secondo le medesime Norme in modo che gli atti da inviare alla Congregazione per la Dottrina della Fede risultino completi sotto ogni aspetto e redatti in modo esatto» 16.

Spetta alla Congregazione per la Dottrina della Fede esaminare i singoli casi e, se ricorrono le condizioni, presentare al Romano Pontefice la domanda per chiedere la grazia (*Istruzione*, art. 2; Ap. Cost. «*Pastor Bonus*», art. 53). Presso questa Congregazione funziona l'Ufficio Matrimoniale che si occupa di quanto concerne il *privilegium fidei*. Essa si interessa alle cause di scioglimento del matrimonio *in favorem fidei* e di altri aspetti del vincolo matrimoniale legati alla validità del Sacramento. Per i suoi studi e giudizi la Congregazione è coadiuvata da un gruppo di Consultori ed esperti. Una commissione speciale per la trattazione delle cause di scioglimento di matrimonio *in favorem fidei*, composta di Commissari e Difensori del

15 CCEO, can. 1384: «Per ottenere lo scioglimento del matrimonio non consumato, oppure lo scioglimento del matrimonio in favore della fede, si osservino accuratamente le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica».

¹³ Cfr. GORDON I., De processu ad obtinendum dissolutionem matrimonii non sacramentalis in favorem fidei, in Periodica 79 (1990), 537-576, dove presenta i successivi schemi dei canoni fino allo Schema di 1982

¹⁴ Cfr. KOWAL J., op. cit., 465-466.

¹⁶ *Istruzione*, in *EV* 20/592.

vincolo, esamina e si pronunzia sul processo svolto nel tribunale locale¹⁷. Alla fine ogni decisione è sottoposta all'approvazione del Romano Pontefice, in apposita Udienza.

Le nuove norme per lo scioglimento del vincolo matrimoniale *in favore della fede* sono divise in due Parti. La Prima Parte contiene norme di diritto sostanziale, e la Seconda Parte norme di diritto processuale che stabilisce: 1) le competenze del Vescovo diocesano o eparchiale, 2) l'inizio del processo, 3) il Voto del Vescovo, 4) la Relazione dell'Istruttore, 5) i necessari certificati e decreti, 6) i testimoni, 7) le dichiarazioni scritte e colloqui telefonici, 8) il Sommario e l'Indice, 9) le tre copie degli atti.

§5. Norme di diritto sostanziale

Come si è già notato, per istituzione di Cristo il matrimonio valido tra battezzati è, per il fatto stesso, un sacramento (*CCEO*, can. 776§2), e il vincolo sacramentale del matrimonio, una volta che il matrimonio è stato consumato, non può essere sciolto da nessuna autorità umana e per nessuna causa, eccetto dalla morte (*CCEO*, can. 853). Il potere del Romano Pontefice non ha attualmente – *ex iure condito* – che un solo limite: il matrimonio che riunisce insieme il carattere sacramentale e il fatto della debita consumazione. Se mancano questi due elementi o anche uno solo di essi – e i casi possono essere vari –, il matrimonio può essere sciolto in forza dell'indulto pontificio, indipendentemente dal fatto che il richiedente passi o no a nuove nozze:

(A) Il matrimonio contratto da due parti non battezzate oppure delle quali almeno una non sia battezzata, può essere sciolto dal Romano Pontefice in favore della fede.

«Si tratta di un matrimonio celebrato nel momento in cui una almeno delle parti non sia battezzata e resti non battezzata durante tutto il tempo della sua vita coniugale, in modo che il matrimonio rimanga non sacramentale durante tutto questo tempo. Se il matrimonio per il battesimo dei due coniugi diventasse sacramentale, perché possa essere sciolto deve restare vincolo sacramentale non consumato, vale a dire che i coniugi dopo il battesimo dei due non abbiano avuto fra loro nessun atto coniugale idoneo a consumare il matrimonio»¹⁸.

- Non può essere sciolto dal Romano Pontefice in favore della fede il matrimonio contratto da due parti non-battezzate oppure delle quali almeno una non sia battezzata, consumato dopo che ambedue i coniugi abbiano

¹⁷ Cost. Apost. Pastor Bonus, art. 53.

¹⁸ Cfr. KOWAL J., op. cit., 488.

ricevuto il battesimo (*Istruzione*, art.1). L'incosumazione del matrimonio dopo il battesimo di entrambi è una condizione essenziale per la concessione della grazia dello scioglimento del matrimonio in favore della fede, poiché il vincolo sacramentale del matrimonio, una volta che il matrimonio è stato consumato, non può essere sciolto da nessuna autorità umana e per nessuna causa, eccetto dalla morte (*CCEO*, can. 853). Col battesimo di entrambi, la loro unione naturale diventa un sacramento indissolubile.

- Non può essere sciolto dal Romano Pontefice in favore della fede, il matrimonio contratto da due battezzati, di cui una parte è cattolica e l'altra acattolica ortodossa o protestante celebrato con la licenza di "mista religione".
- Può essere sciolto dal Romano Pontefice in favore della fede, il matrimonio contratto da una parte non-battezzata e una parte cattolica con la dispensa dall'impedimento di disparità di culto.
- Può essere sciolto dal Romano Pontefice in favore della fede, anche il matrimonio contratto da una parte non-battezzata e una parte battezzata acattolica (ortodossa o protestante). Il caso è ipotetico perché la Chiesa ortodossa non concede mai la dispensa dall'impedimento di disparità di culto.

(B) Le condizioni per la concessione della grazia:

- che il matrimonio per il quale è stato chiesto lo scioglimento sia validamente contratto secondo la legge alla quale le parti erano soggette al momento della celebrazione; se si dubitasse positivamente per qualche fondato motivo circa la validità, le domande devono essere presentate al Romano Pontefice, facendo esplicita menzione di tale dubbio (*Istruzione*, art. 10). Nella *Istruzione* del 1973 (n. III°) si diceva al riguardo che, «lo scioglimento viene concesso più facilmente quando per altra motivazione sussistono fondati dubbi circa la validità del matrimonio stesso». «La norma presente non afferma che sia più facile la concessione, ma semplicemente che la supplica sia presentata al Santo Padre con l'indicazione espressa del dubbio in questione» ¹⁹.
- che al momento della concessione della grazia non ci sia nessuna possibilità di ristabilire la convivenza coniugale, avvenuta la separazione della copia e il divorzio divenuto esecutivo, cioè che la riconciliazione sia praticamente impossibile (art. 4). «Sembra che siano escluse per insufficienti le difficoltà, anche molto grandi, causate, per esempio dai litigi e disaccordi famigliari ecc.; si richiede una vera impossibilità da valutare secondo tutte le circostanze, la quale può verificarsi nonostante i tentativi di

¹⁹ Cfr. KOWAL J., op. cit., 501.

riconciliazione»²⁰. È ovvio, ad esempio, che se la parte convenuta dopo il divorzio convive con un'altra persona oppure abbia già contratto nuove nozze ed è nata già prole, la riconciliazione diventa impossibile (art. 18). Dal punto di vista procedurale occorre che sia presentata copia del decreto di divorzio civile e, qualora ci fosse, anche il dispositivo della sentenza canonica di nullità del matrimonio dall'uno o dall'altro promesso sposo (*Istruzione*, art. 19).

- che la parte richiedente (l'oratore o l'oratrice) non sia stata colpevole esclusivamente o prevalententemente del fallimento della convivenza coniugale. La nuova norma è realistica poiché il più delle volte i dissensi si devono ad ambedue i coniugi. Inoltre si richiede che la parte con la quale si devono contrarre o convalidare le nuove nozze (il desponso o la desponsa) non abbia provocato per propria colpa la separazione dei coniugi, cioè bisogna che sia provato che questa terza parte promessa in matrimonio non sia la principale responsabile della rottura del primo matrimonio (Istruzione, art. 4). «La prova può essere costituita, per esempio, dal fatto che le persone si sono conosciute dopo la separazione oppure – pur conoscendosi – hanno cominiciato a frequentarsi dopo il divorzio o la separazione definitiva dei coniugi»²¹. Peraltro bisogna indagare le parti e i testimoni circa la colpevolezza della rottura del matrimonio. La grazia non può essere concessa, se il colpevole principale sia il richiedente; invece può essere concessa se la parte convenuta sia il colpevole principale oppure se entrambi hanno pari colpevolezza-.
- Si può concedere la grazia dello scioglimento del matrimonio non-sacramentale contratto con la dispensa dall'impedimento di disparità di culto (DC), se la parte cattolica intende contrarre nuove nozze con una persona battezzata. Nello stesso caso si può concedere la grazia, se la persona non-battezzata intende ricevere il battesimo (*Istruzione*, art. 7). Come risulta dalla risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede data nel 1976²², non ha rilevanza che si tratti di una persona cattolica oppure di una persona non cattolica battezzata. L'importante è che il nuovo matrimonio sia sacramentale.

Una nuova dispensa dall'impedimento di disparità di culto non è giustificata dal *favor fidei*. Cioè, rimane esclusa la possibilità di contrarre nuove nozze con un non battezzato che non si converte.

Sempre trattandosi di un matrimonio celebrato con dispensa dall'impedimento di disparità di culto, si contempla la situazione nella quale

-

²⁰ *Ibid.*, 492.

²¹ *Ibid.*, 493.

²² CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Risposta, 5 aprile 1976, in ABATE A.M., *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Roma 1985, 290, nt. 13.

la parte non battezzata intende ricevere il battesimo e quindi contrarre matrimonio con altro battezzato.

«Anche in questo caso sembra non abbia rilevanza il fatto che la parte con la quale intende celebrare nuove nozze sia cattolico oppure battezzato non cattolico, Meno chiaro risulta, se viene incluso il caso in cui il coniuge pagano intende ricevere il battesimo fuori della Chiesa cattolica per sposare poi una parte battezzata non cattolica»²³.

In ogni situazione, «il Vescovo non inoltri alla Congregazione per la Dottrina della Fede le richieste se ci fosse un prudenziale dubbio sulla sincerità della conversione della parte richiedente o della parte promessa in matrimonio, benché una delle due o ambedue abbiano ricevuto il battesimo» (Istruzione, art. 7§3).

- Per concedere la grazia dello scioglimento del matrimonio nonsacramentale di una parte non-battezzata catecumena (oratore, oratrice), cioè che già segue il programma del *Rito di Iniziazione Cristiana degli Adulti* [= *RICA*] per ricevere il battesimo nella Chiesa cattolica -, le nuove nozze devono essere rinviate a dopo il battesimo; se ciò non fosse possibile per gravi cause, si deve avere la certezza morale dell'imminente ricevimento del battesimo (*Istruzione*, art. 8). Perciò, in questo caso nel dispositivo del rescritto si aggiunge la *clausola* che la grazia sarà concessa "post eiusdem oratoris baptismum".
- Per concedere la grazia dello scioglimento del matrimonio nonsacramentale di una parte cattolica (oratore, oratrice) nella prospettiva di nuove nozze con una persona promessa catecumena (*il desponso* o *la desponsa*), - cioè che già segue il programma del *RICA* per ricevere il battesimo nella Chiesa cattolica -, le nozze devono essere rinviate a dopo il battesimo; se ciò non fosse possibile per gravi cause, si deve avere la certezza morale dell'imminente ricevimento del battesimo (*Istruzione*, art. 8). Perciò, in questo caso nel dispositivo del rescritto si aggiunge la *clausola* che la grazia sarà concessa «*post eiusdem partis desponsæ baptismum*».

Nel caso dell'impossibilità di aspettare il battesimo, se la parte richiedente è già battezzata, bisogna ottenere la dispensa dall'impedimento di disparità di culto. Il catecumeno continua ad essere sottomesso all'impedimento di disparità di culto per contrarre con un cattolico fino al momento del battesimo.

- Per concedere la grazia dello scioglimento del matrimonio nonsacramentale di una parte cattolica (*oratore*, *oratrice*) nella prospettiva di contrarre nuove nozze con una parte promessa (*desponso* o *desponsa*),

²³ KOWAL J., op. cit., 497.

battezzata acattolica che intende convertirsi alla Chiesa cattolica, le nuove nozze devono essere rinviate a dopo la conversione (*Istruzione*, art. 8). Perciò, in questo caso nel dispositivo del rescritto si aggiunge che la grazia sarà concessa «post eiusdem partis desponsae conversionem». Nel caso dell'impossibilità di aspettare la conversione, bisogna ottenere la licenza di mista religione.

- La grazia dello scioglimento del matrimonio non-sacramentale in favore della fede non può essere concessa qualora la parte richiedente (*oratore*, *oratrice*) avesse delle difficoltà specifiche per rispettare i suoi obblighi naturali verso il coniuge precedente e i figli. Per ragione di giustizia, di carità ed equità la parte richiedente è tenuto agli obblighi morali o civili nei confronti del primo coniuge e circa l'eventuale prole avuta, e a provvedere all'educazione religiosa della prole stessa. Su tutto ciò il giudice istruttore deve interrogare il richiedente (*Istruzione*, artt. 9 e 20).

La norma manifesta la stessa preoccupazione del can. 789, 3° *CCEO*, dove si prescrive che senza la licenza del Gerarca del luogo non si può benedire il matrimonio di colui che è tenuto da obblighi naturali verso una terza parte o verso i figli nati da una precedente unione con quella parte. - Inoltre, la grazia dello scioglimento del matrimonio non-sacramentale in favore della fede non può essere concessa, se si dovesse temere uno scandalo dalla concessione della grazia (*Istruzione*, art. 9).

In entrambi i casi bisogna che il Vescovo nel suo voto assicuri che sia escluso lo scandalo e perciò raccomandi la richiesta. Infatti, la concessione del *favor fidei* ad una persona non deve essere causa di detrimento spirituale per gli altri fedeli.

Se il caso presenta veramente difficoltà specifiche sia quanto a detti obblighi sia quanto al pericolo di scandalo, il Gerarca del luogo deve consultare la Congregazione della Dottrina della Fede.

«Non sembra però che sia tenuto a consultare prima di iniziare il processo; sembra che sia sufficiente che nell'inoltrare la domanda presenti alla Congregazione le difficoltà specifiche e il particolare pericolo di scandalo, perché sia informata e dia i consigli che ritenga opportuni, oppure se le difficoltà sono molte la Congregazione potrebbe prenderle in considerazione per ostacolare la concessione della grazia»²⁴

- Lo scioglimento di un matrimonio non-sacramentale in favore della fede non può essere causa di strumentalizzazione della fede stessa da parte del richiedente (oratore, oratrice). Sarebbe strumentalizzata la stessa fede, se la grazia dello scioglimento del matrimonio non-sacramentale in favore della

²⁴ KOWAL J., op. cit., 500.

fede fosse concessa in seguito ad un matrimonio precedente, contratto o convalidato, dopo l'ottenimento di scioglimento in favore della fede (*Istruzione*, art. 6). In questo caso una nuova concessione della grazia non giustifica il *favor fidei*.

- Infine, la parte cattolica richiedente o promessa in matrimonio (parte desponsa) che intende contrarre o convalidare un nuovo matrimonio con una persona non-battezzata o battezzata non cattolica, deve dichiarare di essere pronta a rimuovere i pericoli di venir meno alla fede, e la parte acattolica deve dichiarare di essere disposta di lasciare alla parte cattolica la libertà di professare la propria religione e di battezzare ed educare cattolicamente i figli. La grazia di scioglimento è concessa soltanto se questa dichiarazione scritta sarà firmata per accettazione da ambedue le parti (Istruzione, artt. 24 e 5; CCEO, cann. 803,§3, 814). Inoltre, oltre a esporre le motivazioni che potrebbero consigliare la concessione della grazia, il vescovo deve aggiungere se la parte richiedente abbia già attentato in qualunque modo un nuovo matrimonio o viva in concubinato (Istruzione, art. 24,§2).

§6. Norme processuali vigenti

(i) Autorità ecclesiastica per istruire il processo

La persona competente ad istruire il processo per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede è il Vescovo eparchiale e coloro che a lui equiparati nel diritto (art. 3), come è l'Esarca Apostolico o Patriarcale (*CCEO*, cann. 312-314, 987). Il Protosincello e il Sincello solo con mandato speciale del Vescovo eparchiale (*CCEO*, can. 987). Il Vescovo eparchiale può istruire il Processo o personalmente o conferendo l'incarico ad un giudice istruttore scelto tra i giudici del tribunale eparchiale o fra persone da lui stesso approvate per tale ufficio (*Istruzione*, art. 11). In questo caso negli atti deve sempre essere acclusa una copia del medesimo mandato.

(ii) Nomina del giudice istruttore, del difensore del vincolo e del notaio

Il processo inizia con la nomina del giudice istruttore, del difensore del vincolo e del notaio, certificata per iscritto, firmata dal Vescovo eparchiale, datata e autenticata. Questa commissione può essere costituita sia in modo permanente, sia caso per caso e prima di ricevere le testimonianze e di avviare le ricerche (*Istruzione*, art. 11). L'assistenza del notaio e l'attiva partecipazione del difensore del vincolo garantiscono non solo la validità degli atti processuali, ma soprattutto il fondamento essenziale che giustifica la concessione della grazia in *favorem fidei*.

(iii) Citazione delle parti

Nella fase istruttoria entrambi gli sposi devono essere legittimamente citati ed ascoltati (*Istruzione*, art. 12§2). S'intende che l'istruttore contatti la parte convenuta in modo idoneo ad assicurare la sua cooperazione all'istruttoria con la sua testimonianza. Se la parte convenuta rifiuta di collaborare, la sua assenza deve essere dichiarata ad *normam iuris*.

A norma del can. 1272 CCEO: «§1. Se la parte convenuta citata non è comparsa e non ha presentato una sufficiente giustificazione dell'assenza, oppure se non ha risposto a norma del can. 1190, §1, il giudice la dichiari con decreto assente dal giudizio e stabilisca che la causa, osservando quanto dev'essere osservato, proceda fino alla sentenza definitiva e alla sua esecuzione. §2. Prima che sia emesso questo decreto, deve constare, anche per mezzo di una nuova citazione, se è necessario, che la citazione fu fatta legittimamente ed è pervenuta in tempo utile alla parte convenuta»²⁵.

Tuttavia, se una delle parti o un testimone si rifiutasse o non avesse la possibilità di comparire e deporre alla presenza dell'istruttore, le loro dichiarazioni possono essere raccolte alla presenza di un notaio o in qualunque altro modo legittimo, purché consti della loro genuinità e autenticità. Tutto ciò deve risultare negli atti (*Istruzione*, art. 15; *CCEO*, can. 1209).

Anche la *terza parte*, cioè la persona promessa (*desponsa*) con la quale l'oratore intende contrarre un nuovo matrimonio o convalidare quello eventualmente attentato, deve essere formalmente citata ed interrogata:

- a) circa gli eventuali obblighi che la parte attrice continua a dover assolvere nei riguardi del matrimonio precedente che si chiede di scogliere;
 - b) circa le cause del fallimento del matrimonio precedente;
- c) circa la propria personale pratica religiosa e la sua non responsabilità nella rottura del precedente matrimonio, come anche circa la pratica della parte richiedente (oratore, oratrice). Non è esclusa anche la sua testimonianza sullo stato battesimale delle parti al momento del matrimonio. Qualora risultasse che la persona promessa fosse la causa principale del fallimento del matrimonio, la grazia dello scioglimento del matrimonio in favore della fede non può essere concessa per ragione di giustizia e onestà morale.

(iv) La prova delle deposizioni delle parti e dei testimoni

Le asserzioni delle parti e dei testimoni, in considerazione della loro credibilità, devono essere comprovate sia con documenti sia con

²⁵ In: *EV*, XII, 749.

deposizioni degne di fede (*Istruzione*, art. 12,§1), corroborate da altri elementi dai quali si possa trarre una certezza morale (*Istruzione*, art. 12,§3).

L'interrogatorio delle parti e dei testimoni viene svolto dal giudice istruttore, in presenza del difensore del vincolo e con l'assistenza del notaio. Il verbale di ogni interrogatorio deve contenere la menzione del giuramento prestato di dire la verità, e deve essere firmato dal testimone, dall'istruttore e dal notaio. Se qualcuno si rifiutasse di emettere il giuramento può essere ascoltato senza giuramento (*Istruzione*, art. 14).

Quanto alle deposizioni e le testimonianze per lettera, telefono, fax o per lettera elettronica (e-mail), il giudice istruttore deve essere cauto, poiché sono soggetti ad abusi ed hanno un valore probatorio molto incerto. Se una circostanza eccezionale porta a giustificare questo tipo di interrogatorio, esso deve comunque essere certificato da un notaio oppure da altra persona legittima in ogni caso da assicurare sia la sua genuinità e autenticità, sia la serietà con la quale la testimonianza è stata raccolta.

Quanto soprattutto alla prova dell'assenza del battesimo in uno dei due coniugi, - fatto essenziale per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede - bisogna che siano interrogati i genitori e i parenti della parte non-battezzata, o coloro che nel periodo dell'infanzia hanno vissuto insieme ad essa e hanno conosciuto tutto lo svolgersi della sua vita, di modo tale da togliere ogni prudenziale dubbio e si giunga ad una certezza morale che il battesimo non sia stato conferito. A questo scopo sono necessarie anche le ricerche di archivio nei luoghi in cui risulta che la parte che si dice non-battezzata ha trascorso gli anni dell'infanzia, soprattutto nei luoghi di culto che essa eventualmente avesse frequentato o nella chiesa in cui ha celebrato il matrimonio. Nel caso in cui il matrimonio fosse celebrato con la dispensa dall'impedimento di disparità di culto, il giudice istruttore deve chiedere le copie della dispensa come anche dell'interrogatorio prematrimoniale (Istruzione, art. 16).

Come già detto, l'incosumazione del matrimonio dopo il battesimo di entrambi è una condizione essenziale per la concessione della grazia dello scioglimento del matrimonio in favore della fede. Ugualmente, se nel periodo in cui viene chiesta la grazia dello scioglimento del matrimonio, il coniuge non-battezzato riceve il battesimo e in seguito convive con l'altra parte oppure se le stesse parti in causa dopo la separazione abbiano avuto tra loro rapporti coniugali completi, la grazia non può essere concessa. Di tutto questo devono essere interrogate le parti e sentiti anche i testimoni (Istruzione, art. 17).

(v) La richiesta della grazia da parte di un catecumeno

Nel caso in cui la parte richiedente non-battezzata intende convertirsi e segue già il programma del *RICA* per ricevere il battesimo (catecumeno), la grazia si concede con la clausola "post baptismum". Lo stesso vale anche per la parte promessa in matrimonio (parte desponsa) non-battezzata.

Sulle motivazioni che sono state la causa del battesimo deve essere interrogato anche il parroco, soprattutto circa la consapevolezza delle parti (*Istruzione*, art. 21). Negli atti si deve fare esplicito riferimento alla religiosità sia della parte richiedente sia della parte promessa in matrimonio (*Istruzione*, art. 22§1). Le buone referenze del parroco testimoniano la sincerità della richiesta dello scioglimento del matrimonio in favore della fede. I documenti del battesimo o di professione di fede o ambedue devono essere aggiunti negli atti (*Istruzione*, 22§2).

Nel caso poi in cui la parte richiedente battezzata acattolica intende convertirsi al cattolicesimo, la grazia si concede con la clausola "post eiusdem oratoris conversionem". Lo stesso vale anche per la parte promessa in matrimonio (parte desponsa) battezzata acattolica.

Inoltre la parte richiedente, se fosse già convertita e avesse già ricevuto il battesimo, deve essere interrogata circa il tempo della ricezione del battesimo. Ciò si richiede per verificare se c'è stata la consumazione del matrimonio dopo il battesimo.

Compito del giudice istruttore è di trasmettere tutti gli atti al difensore del vincolo, di cui compito è di scoprire le ragioni, se ve ne fossero, che si oppongono allo scioglimento del vincolo (*Istruzione*, art. 23).

(vi) Conclusione dell'Istruzione e trasmissione degli atti alla Congregazione per la Dottrina della Fede

Portata a termine l'istruzione e ricevuti tutti gli atti, compito del Vescovo eparchiale è redigere il suo *votum* circa la petizione, e in modo speciale precisare se sono state adempiute tutte le condizioni per la concessione della grazia, e in particolare se siano prestate le cauzioni.

L'ultimo atto è la trasmissione da parte del Vescovo eparchiale alla Congregazione per la Dottrina della Fede di tre copie di tutti gli atti riprodotti a stampa, unitamente al proprio *votum* e alle osservazioni del Difensore del Vincolo, completati con l'indice della materia e il sommario. Si deve provvedere anche a far sì che gli atti della causa, redatti nella lingua e nello stile del luogo, siano tradotti in una delle lingue più largamente usate dalla Curia Romana, allegando una dichiarazione sotto giuramento che ne garantisce la fedele versione e trascrizione (*Istruzione*, art. 25; cf. Ap. Cost. «*Pastor Bonus*», art. 16).

Il sommario è una visione d'insieme delle informazioni essenziali riguardanti la parte oratrice, la parte convenuta e la terza parte (promessa in matrimonio). L'indice è una tavola dei contenuti o la lista di tutti i documenti, testimonianze e altri atti e le pagine in cui essi vengono trovati. Per questa ragione, ogni pagina degli atti deve sempre essere numerata.

L'ordine seguente degli atti è destinato a facilitare un esame oggettivo della causa: (1). Sommario; (2). Petizione; (3). Costituzione della Commissione eparchiale; (4). Testimonianze della parte oratrice e della parte convenuta; (5). Documenti vari e ricerche sul battesimo; (6). Testimonianze di altre persone; (7). Testimonianza della terza persona (la parte desponsa, promessa in matrimonio); (8). Lettere riguardanti la pratica religiosa delle parti; (9). Relazione dell'Istruttore; (10). Osservazioni del Difensore del Vincolo; (11). Voto del Vescovo; (12). Autentica degli Atti; 13. (Indice).

I documenti presentati, sia in originale sia in copia autentica, devono essere convalidati dal notaio; inoltre i documenti da inviare alla Congregazione per la Dottrina della Fede devono essere integri e per di più in copia convalidata dal notaio del Vescovo (*Istruzione*, art. 13). I documenti non hanno valore probatorio in giudizio se non sono originali oppure in copia autenticata da un notaio ecclesiastico o civile che attesti la loro concordanza con l'originale, e depositati presso la cancelleria del tribunale, affinché possano essere esaminati dal giudice e dalle parti. L'istruttore deve porre estrema cura nel raccogliere sempre unicamente documenti originali o loro copie autentiche (cf. *CCEO*, can. 1225).

Spetta dunque alla Congregazione per la Dottrina della Fede esaminare i singoli casi e, se ricorrono le condizioni, presentare al Romano Pontefice la domanda per ottenere la grazia (*Istruzione*, art. 2). Presso questa Congregazione funziona l'Ufficio Matrimoniale che si occupa di quanto concerne il "privilegium fidei" con un gruppo di Difensori del vincolo dicasteriali e di esperti, detti "commissari". Un Difensore del vincolo e tre commissari tra cui un Ponente per ciascun caso, esaminano i singoli casi e si pronunziano *PRO GRATIA* su di essi. Tal volta, qualora gli atti fossero incompleti, formulano il Voto con la clausola: *DILATA ET COMPLEANTUR ACTA*.

(vii) Fondamento della potestà del Romano Pontefice di sciogliere per una giusta causa o motivo grave un matrimonio naturale non-sacramentale

Anzitutto occorre notare che, «un tale potere cominciò ad essere attribuito in modo formale al Romano Pontefice nel sec. XIII, ma non tutti i canonisti erano d'accordo e si ebbero tra essi vivaci polemiche, per cui nel

1588 Clemente VIII (1592-1605) affidò l'esame della questione a una Commissione di otto Cardinali, i quali riconobbero ad unanimità che non c'era alcun dubbio sul potere del Pontefice. Le discussioni continuarono ancora in forma più attenuata per tutto il sec. XVII, poi cessarono definitivamente nel sec. XVIII, e il consenso dei canonisti e dei teologi sull'autorità del Papa fu unanime»²⁶.

È comune la dottrina che il Romano Pontefice, in virtù della pienezza di potestà di cui è investito da Cristo per il suo ufficio di Pastore Supremo di tutta la Chiesa, per il bene delle anime può sciogliere un matrimonio rato e non consumato o un matrimonio naturale nonsaramentale. Il quesito è se questa potestà vicaria può essere delegata ai vescovi. « Possiamo dire che sia precetto primario della legge naturale che il matrimonio sia un intimo consorzio di tutta la vita tra l'uomo e la donna, ordinato per sua natura al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole. Da questo precetto primario non si potrà mai essere dispensati neanche dal Romano Pontefice. È precetto secondario, la cui osservanza è richiesta perché il precetto primario sia attuato efficacemente, cioè il precetto dell' indissolubilità. Essendo precetto secondario, può essere dispensato in certi casi e se si verificano determinati presupposti»²⁷.

- J. HERVADA sostiene che in questa materia: «il Papa esercita un potere vacario», perciò il giusto motivo è necessario per la validilità dell'atto di scioglimento del matrimonio non consumato²⁸.
- J. M. SERRANO-RUIZ sostiene che: «se si ammette con la dottrina che la potestà con la quale il Romano Pontefice scioglie il matrimonio rato e non consumato, è una potestà vicaria, cioè mutuata da Dio stesso ed esercitata in suo nome, il principio della assoluta indissolubilità del matrimonio di per sé non escluderebbe un allargamento dei casi»²⁹.

A. ABATE, commentando le enunciazioni conciliari, specie dove è detto che i vescovi sono «i vicari e i legati di Cristo» (*LG* 27),e che ad essi, all'interno delle diocesi loro affidate, per sé compete «l'intera potestà» (*CD* 8) che è richiesta per l'esercizio dell'ufficio pastorale, sostiene che, «è possibile concludere che la potestà vicaria è annessa all'ufficio episcopale in genere; di conseguenza,la dispensa dalla legge divina dell'indissolubilità per cui è richiesto il possesso e l'esercizio del potere vicario, non è una delle materie o cause che sono riservate al Papa per la loro stessa natura. Se gli

IURA ORIENTALIA VI (2010), 207-231 www.iuraorientalia.net

²⁶ CHIAPPETTA L., Il Matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria, Roma 1990, 366.

²⁷ GHIRLANDA G., *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, Cinisello Balsamo (Milano) – Roma 1990, 370-371.

²⁸ Cfr. LOMBARDIA P., ARRIETA J. I. (eds.), Codice di diritto canonico, Roma 1986, 818.

²⁹ In PINTO P.V. (a cura di), Commento al Codice di diritto canonico, «Studium Romanæ Rotæ - Corpus Iuris Canonici» II, Città del Vaticano 2001, 667.

altri vescovi, pur possedendo il potere vicario, non lo possono esercitare nella legge divina dell'indissolubilità, è unicamente perché il Papa, quale pastore universale, in vista del bene generale del governo e dell'utilità della Chiesa, ha creduto opportuno riservare a sé una tale facoltà. Nulla però vieta che, mutate le circostanze e le situazioni che fino ad ora hanno consigliato la suddetta riserva, questa possa essere tolta in tutto o in parte, in un periodo futuro. Le nuove circostanze potrebbero ormai far ritenere che l'esercizio del potere vicario da parte dei vescovi nella legge divina della indissolubilità, con la facoltà di sciogliere il vincolo matrimoniale sia "richiesta per l'esercizio del loro ministero pastorale"» ³⁰. Lo stesso autore sostiene che, «la sentenza più comune è che il Papa, in linea di principio, può partecipare o demandare ad altri il suo potere vicario sul vincolo coniugale. Non è infatti un potere che nel suo esercizio comporta e impegna un carisma incomunicabile, come invece accade nell'esercizio del magistero infallibile» ³¹.

J. PRADER sostiene che, «questo potere non è, come contrariamente è stato affermato nell'Istruzione della Congregazione per le Chiese orientali del 13.7.1953, n. I, "affidato per volontà divina unicamente al Romano Pontefice". Nessun altro documento ha affermato che la potestà di sciogliere il matrimonio rato e non consumato è riservata al Papa "per volontà divina". La riserva dell'esercizio di tale potestà è soltanto per disposizione dell'autorità suprema della Chiesa. Dopo il Concilio Vaticano II, vescovi di diversi paesi chiedevano che venisse loro concessa la facoltà di dispensare dal matrimonio rato e non consumato. Fino a tutt'oggi questa facoltà non è stata, tuttavia, delegata»³².

In base a questa dottrina comune, nulla vieta che questa potestà possa essere concessa, se non a tutti i vescovi, almeno ai Patriarchi delle Chiese orientali, agli Arcivescovi maggiori e ai Metropoliti che presiedono alle Chiese metropolitane *sui iuris*.

Per la concessione della dispensa pontificia dal matrimonio non consumato, oltre all'incosumazione si richiede una giusta causa; spetta alla Sede Apostolica giudicare in definitiva sul fatto stesso della inconsumazione del matrimonio e sulla esistenza di una giusta causa. Per giusta causa si intende tutto ciò che giovi al bene spirituale dei coniugi. La concessione

IURA ORIENTALIA VI (2010), 207-231

www.iuraorientalia.net

³⁰ ABATE A., Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Roma-Brescia 1985, 228.

³¹ Ibid., 231. CAPPELLO sostiene: «Cum eiusmodi actus non sit necessario coniunctus cum usu charismatis infallibilitatis, quod profecto aliis communicari nequit, non videtur solida ratio cur Papa sive per se sive per alios praedictam potestatem vicariam exercere non valeat» (CAPPELLO F., De Matrimonio, Romæ-Taurini 1961, n. 762, 690); G. DAMIZIA sostiene: «Concludendo, mi sembra che si possa ritenere come certo che il Sommo Pontefice può delegare i Vescovi per lo scioglimento dei matrimoni,ma non conviene che egli elargisca tali deleghe per i gravi inconvenienti che potrebbero accadere. Soltanto in casi eccezionalmente dovrebbero usare un tale potere», in Apollinaris 39 (1966), 286.

³² Prader J., Il matrimonio in Oriente e in Occidente, «Kanonika» 1, Roma 1992, 246.

della dispensa avviene su richiesta di entrambe le parti, ma siccome si tratta di una grazia concessa dalla suprema autorità, la dispensa può essere concessa, anche se l'atro coniuge è contrario.

Il can. 862 modifica in parte il can. 108 del m. p. «*Crebræ allatæ*», in quanto sopprime la professione religiosa maggiore o solenne come motivo *ipso iure* per lo scioglimento del matrimonio sacramentale non consumato. Infatti, anche i cann. 450§6 e 517§1 stabiliscono che non possono essere ammessi validamente al noviziato in un monastero *sui iuris* o in un ordine o congregazione i coniugi mentre dura il matrimonio.

Quanto allo scioglimento del matrimonio naturale in favore della fede (privilegio petrino), il CCEO tratta dello scioglimento del matrimonio non consumato tra battezzati e tra una parte battezzata e una parte non battezzata in virtù della potestà vicaria del Romano Pontefice (can. 862 CCEO), e dello scioglimento del matrimonio tra due non battezzati per il privilegio paolino in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo (can. 854 CCEO), ma non tratta dello scioglimento di tutti gli altri matrimoni naturali contratti dai non battezzati, sia che intendano ricevere il battesimo o convertirsi oppure no; il CCEO non tratta anche dei matrimoni, quantunque consumati, contratti con la debita dispensa dall'impedimento di disparità di culto tra una parte battezzata e una parte non battezzata. Secondo la dottrina cattolica anche questi matrimoni possono essere sciolti dal Romano Pontefice in favore della fede in virtù della suprema potestà pontificia, cioè in virtù del privilegio petrino.

Per quanto riguarda il matrimonio non consumato tra una parte battezzata e una parte non battezzata ne abbiamo già fatto menzione; questo matrimonio può essere sciolto a maggior ragione dal Romano Pontefice in virtù della sua potestà vicaria, in quanto tale matrimonio non è, secondo la dottrina comune, un sacramento e comunque non è fornito dell'indissolubilità estrinseca, anche se lo è di quella intrinseca. Invece il matrimonio naturale valido tra due non battezzati che ricevono in seguito il battesimo, può essere sciolto dal Romano Pontefice, se questo matrimonio, divenuto ormai sacramento col battesimo delle parti, dopo il battesimo ricevuto non è stato consumato (cfr. can. 862 *CCEO*).

Nello Schema del *CICO* (1986) era compreso un canone, secondo il quale «il matrimonio tra persone, delle quali almeno una non è battezzata, può essere sciolto dal Romano Pontefice in favore della fede»³³. Il canone fu poi soppresso dopo che il canone equivalente del Codice latino, fu

³³ Nuntia 24-25 (1987), 154, can. 856: «Matrimonium inter personas, quarum una saltem baptizata non est, solvi potest a Romano Pontifice in favorem fidei».

soppresso nell'ultima revisione dello Schema latino³⁴, «perché, circoscritto al matrimonio di una persona battezzata e di un'altra non battezzata, poteva sembrare una limitazione della potestà del Romano Pontefice»³⁵.

§7. Conclusione

I matrimoni fra acattolici, dei quali almeno uno non sia battezzato, a determinate condizioni possono essere sciolti in favore della fede e per la salvezza delle anime dal Romano Pontefice.

«Il Romano Pontefice, nella certezza della potestà che la Chiesa possiede di sciogliere i matrimoni fra acattolici, dei quali almeno uno non sia battezzato, non ha mai esitato a venire incontro alle nuove necessità pastorali, ricorrendo alla prassi di esercitare in casi singoli questa potestà della Chiesa, se, dopo un esame di tutte le circostanze che si riscontrano caso per caso, ciò gli sembrerebbe conveniente in favore della fede e per il bene delle anime» (*Prefazione*).

Perciò, l'esercizio di tale potestà, tenute presenti sia le esigenze pastorali dei tempi e dei luoghi, sia tutte le circostanze di ogni singolo caso, è soggetto al giudizio supremo del medesimo Sommo Pontefice. Affinché il Romano Pontefice conceda la grazia e i fedeli non patiscano danno spirituale e temporale, si esortano i Vescovi di curare attentamente che i casi presentati, prima dell'accoglienza siano diligentemente esaminati per verificare se davvero, secondo le *Norme*, possano essere ammessi; e se risultasse che si devono accogliere, i Vescovi provvedano a far sì che il processo in diocesi sia istruito diligentemente e fedelmente secondo le medesime *Norme* in modo che gli atti da inviare alla Congregazione per la Dottrina della Fede risultino completi sotto ogni aspetto e redatti in modo esatto.

₽ D. SALACHAS

³⁴ Nuntia 28 (1989), 119; cfr. Communicationes 10 (1978), 116-118; 11 (1979), 280-281.

³⁵ CHIAPPETTA L., *Il Matrimonio*, op. cit., 381.

APPENDICE

Elenco indicativo di casi per ottenere la grazia dello scioglimento del matrimonio in favore della fede

- Scioglimento del matrimonio tra due non-battezzati: una parte, che non si converte, provato il non-battesimo, ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter convalidare la sua unione con una parte cattolica, non responsabile del fallimento del matrimonio: Si richiede la dispensa dall'impedimento di disparità di culto e la prestazione delle cauzioni. In questo caso si impone alla parte cattolica una congrua penitenza per l'attentato matrimonio.
- Scioglimento del matrimonio tra due non-battezzati: una parte, che si converte e desidera ricevere il battesimo (catecumeno), provato il non-battesimo, ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter convalidare la sua unione con una parte cattolica, non responsabile del fallimento del matrimonio: Si concede la grazia dopo il suo battesimo. In questo caso si impone alla parte cattolica una congrua penitenza per l'attentato matrimonio.
- Scioglimento del matrimonio tra una parte battezzata acattolica e una parte non-battezzata: la parte battezzata acattolica, provato il non-battesimo della parte non-battezzata, ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter convalidare la sua unione con una parte cattolica, non responsabile del fallimento del matrimonio; si richiede la licenza per la proibizione di mista religione, e la prestazione delle cauzioni. In questo caso si impone alla parte cattolica una congrua penitenza per l'attentato matrimonio.
- Scioglimento del matrimonio tra una parte cattolica e una parte non-battezzata. La parte cattolica, provato il non-battesimo della parte non-battezzata, ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter contrarre nuovo matrimonio con una parte cattolica con la quale convive, non responsabile del fallimento del matrimonio: Si concede la grazia, ma si impone ad entrambi una congrua penitenza per l'illecita convivenza. Se non convivono, tale pena non si impone.
- Scioglimento del matrimonio tra una parte battezzata acattolica e una parte non-battezzata. La parte acattolica, provato il non-battesimo della parte non-battezzata, ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter contrarre nuovo matrimonio con una parte cattolica, non responsabile del fallimento del

- matrimonio; non convivono; si richiede la licenza per la mista religione, e la prestazione delle cauzioni.
- Scioglimento del matrimonio tra una parte battezzata cattolica e una parte non-battezzata. La parte cattolica, provato il non-battesimo della parte non-battezzata, ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter contrarre nuovo matrimonio con una parte battezzata acattolica, non responsabile del fallimento del matrimonio; non convivono. Si richiede la licenza per la mista religione, e la prestazione delle cauzioni.
- Scioglimento del matrimonio tra una parte cattolica e una parte non-battezzata. La parte cattolica, provato il non-battesimo della parte non-battezzata, ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter convalidare la sua unione con una parte cattolica, non responsabile del fallimento del matrimonio. In questo caso si impone ad entrambi una congrua penitenza per l'attentato matrimonio.
- Scioglimento del matrimonio tra una parte cattolica e una parte non-battezzata: La parte cattolica, provato il non-battesimo della parte non-battezzata, ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter contrarre nuovo matrimonio con una parte catecumena, non responsabile del fallimento del matrimonio. La grazia si concede dopo il battesimo della parte catecumena.
- Scioglimento del matrimonio tra una parte cattolica e una parte non-battezzata. La parte cattolica, provato il non-battesimo della parte non-battezzata, ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter convalidare la sua unione con una parte catecumena, non responsabile del fallimento del matrimonio. La grazia si concede dopo il battesimo della parte catecumena. In questo caso si impone a alla parte cattolica una congrua penitenza per l'attentato matrimonio.
- Scioglimento del matrimonio tra due non battezzati. Una delle due parti intende ricevere il battesimo, provato il suo non-battesimo, ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter contrarre nuovo matrimonio con una parte battezzata acattolica, non responsabile del fallimento del matrimonio; non convivono. Si richiede la licenza per la mista religione, e la prestazione delle cauzioni.
- Scioglimento del matrimonio tra una parte cattolica e una parte nonbattezzata. La parte cattolica, provato il non-battesimo della parte nonbattezzata, ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia

dello scioglimento del matrimonio, senza intendere contrarre per il momento un nuovo matrimonio. In questo caso nella concessione della grazia si nota che il Vescovo deve ricorrere di nuova alla Congregazione per la Dottrina della Fede quando la parte richiedente intende contrarre un nuovo matrimonio.

- Scioglimento del matrimonio tra una parte battezzata acattolica e una parte non-battezzata. La parte acattolica, che intende convertirsi alla Chiesa cattolica, provato il non-battesimo della parte non-battezzata, ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter contrarre nuovo matrimonio con una parte cattolica, non responsabile del fallimento del matrimonio; non convivono. Nella concessione della grazia si aggiunge la clausola "dopo la conversione della parte battezzata acattolica".
- Scioglimento del matrimonio tra due parti non-battezzate: Una parte si battezza in seguito; ottenuto il divorzio, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter contrarre nuovo matrimonio con una parte battezzata acattolica, non responsabile del fallimento del matrimonio; non convivono. Si richiede la licenza per la mista religione e la prestazione delle cauzioni.
- Scioglimento del matrimonio tra una parte battezzata cattolica e una parte non-battezzata celebrato con dispensa dall'impedimento di disparità di culto; provato il non-battesimo della parte non-battezzata, ottenuto il divorzio, la parte cattolica chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio per poter contrarre nuovo matrimonio con una parte cattolica, non responsabile del fallimento del matrimonio; non convivono.
- Scioglimento del matrimonio tra due parti non-battezzate; ottenuto il divorzio, una parte si battezza cattolica e in seguito celebra un nuovo matrimonio in buona fede con una parte cattolica, chiede al Romano Pontefice la grazia dello scioglimento del matrimonio e la sanzione in radice del nuovo matrimonio con una parte cattolica celebrato in buona fede (can. 1063).

₱ D. SALACHAS